



COMUNE DI VERZINO

(Provincia di Crotone)

Indirizzo: G. Rodari – C.A.P.88819 – Tel.0962/763044 – Fax. 0962/763749

www.comune.verzino.kr.it E-mail: comune@comune.verzino.kr.it

Ufficio del Sindaco

PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE-IGIENE PUBBLICA

ORDINANZA N. 2 / 2013

OGGETTO: Raccolta dei rifiuti – Orario di conferimento negli appositi cassonetti.

IL SINDACO

Premesso che in attesa di dotarsi di un efficace sistema regolamentare di riordino dei regolamenti locali attualmente in vigore che disciplini meglio e nel dettaglio la materia relativa al decoro, alla sicurezza urbana e all'igiene pubblica;

Che nelle more dell'elaborazione di quanto sopra, si rende necessario intervenire con lo strumento dell'Ordinanza Sindacale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dalla legge 24.07.08 n. 125;

Considerato che la norma sopracitata dà facoltà ai Sindaci ad emettere apposite Ordinanze a tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica atte a contrastare e reprimere comportamenti lesivi dell'ordinato, civile, sereno vivere sociale; comportamenti che determinano di fatto disagio ed allarme nella società civile;

Rilevato che sul territorio comunale si manifestano comportamenti che ostacolano la possibilità di liberamente fruire del patrimonio civico e che ledono il diritto dei cittadini di vivere in un contesto sociale ove vi sia il rispetto del decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto l'ambiente urbano;

Ravvisato che detti comportamenti lesivi del decoro urbano e dell'igiene pubblica si configurano in particolar modo nelle aree pubbliche e nello specifico:

- a) Deposito di rifiuti di qualsiasi natura;
- b) Deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti in qualsiasi orario;
- c) Deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti in modo indifferenziato;

Ritenuto opportuno adottare strumenti di repressione dei detti comportamenti lesivi del decoro della città che di fatto spesso producono situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica;

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale devono assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

Considerato che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Visto l'art. 198 del D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Visto l'art. 181 del D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto l'art.192 D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

Visti gli artt. 255 e256 del D.lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/200 e s.m.i. sulla competenze del Sindaco;

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

ORDINA

È fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire i Rifiuti Solidi Urbani (Rifiuti Indifferenziati) e quelli in regime di raccolta differenziata (Carta-Cartone, Vetro, Plastica/Alluminio), che il gestore avvia a recupero, negli appositi cassonetti stradali così distinti :

- ▲ **Rifiuti Indifferenziati** nei "Cassonetti di colore grigio (Centro Urbano), nei Cassonetti di colore Marrone (Centro Storico e Fraz. Vigne) nei Bidoni in Plastica di colore Verde (Case Sparse)";
- ▲ **Raccolta Differenziata** di Vetro, Plastica/Alluminio e Imballaggi di Carta/Cartone, rispettivamente nei cassonetti di colore Verde, Blu e Bianco disposti in n. 15 mini-isole ecologiche sparse per il centro urbano.

Il suddetto conferimento deve effettuarsi, a pena delle sanzioni di seguito specificate, nelle ore serali dalle ore **20,00** alle ore **24,00** nel periodo estivo (01/ maggio – 30 / settembre) e dalle ore **18,00** alle ore **22,00** nel periodo invernale (01/ ottobre – 30 / aprile).

È vietato spostare i cassoni e cassonetti dal sito individuato dal servizio N.U. o impedire la fruizione o movimentazione attraverso la sosta di veicoli di qualsiasi tipo.

DISPONE

Che le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni:

- ▲ Per aver depositato i rifiuti negli appositi cassonetti in orario diverso da quello imposto dalla presente Ordinanza, da € 25,00 a € 155,00;
- ▲ Per aver conferito nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati (Vetro, Plastica/Alluminio, Carta/Cartone), rifiuti indifferenziati, da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per aver conferito nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Bidoni in Plastica Verde) tutte quelle tipologie di rifiuti di cui sia stata istituita apposita raccolta differenziata (Vetro, Plastica/Alluminio, Carta/Cartone), da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per aver depositato rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per aver conferito nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di autocombustione, nonché materiale che possa causare l'incendio di cassonetti, da € 105,00 a € 620,00;
- ▲ Per non aver provveduto prima del conferimento, allo sminuzzamento e pacciamatura del rifiuto organico derivante da attività di giardinaggio, da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per non aver ridotto al massimo il volume dei rifiuti o dei materiali di recupero tramite schiacciamento e costipazione di tutti i contenitori di latta, alluminio, plastica, cartoni, da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per aver spostato i cassoni e i cassonetti dal sito individuato dal servizio N.U. o per aver impedito la fruizione o movimentazione attraverso la sosta di veicoli di qualsiasi tipo, da € 50,00 a € 155,00;
- ▲ Per tutti gli altri casi non previsti dalla presente Ordinanza si applica la norma di riferimento in materia ambientale e le norme previste dal codice della strada;

Di quanto disposto si applicano le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

AFFIDA

Al Corpo della Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e dell'Azienda Sanitaria provinciale di Crotona, la vigilanza sul rispetto delle modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.lgs 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

DISPONE

Che per le trasgressioni alla presente Ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di legge e del codice penale in materia, nelle more di applicazione del "Testo Unico Ambientale" approvato con D.lgs n. 152/2006 – suppl. Ord. N. 96, sono soggette alla sanzione amministrativa per ogni singola violazione;

La notifica della presente Ordinanza a mezzo messo notificatore alla Prefettura di Crotona, all'Amministrazione Provinciale di Crotona, al Corpo della Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data di affissione all'Albo pretorio o al Consiglio di Stato entro 120 gg.

La pubblicazione sul portale internet del Comune del presente provvedimento per renderlo noto alla cittadinanza, affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Si Confida nella fattiva collaborazione dei cittadini utenti del servizio

Dalla Residenza Municipale, 16 Maggio 2013



Il Sindaco
(Ing. Franco Parise)